



Consiglio di Stato

Il Segretario Delegato per il Consiglio di Stato

Bando di selezione per 65 tirocini formativi presso il Consiglio di Stato

Ai sensi dell'art. 73 del decreto legge n. 69/2013, convertito nella legge n. 98/2013 e successive modificazioni, è indetta la procedura per la selezione di n. 65 tirocinanti da immettere presso le Sezioni consultive e giurisdizionali del Consiglio di Stato a supporto dell'attività del magistrato e nell'Ufficio del processo.

1. Requisiti di partecipazione

La formazione è riservata ai laureati in giurisprudenza che, all'esito di un corso di laurea di almeno quattro anni:

- siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42 *ter*, comma 2, lett. g), del r.d. 30 gennaio 1941, n.12 (ovvero non abbiano riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non siano stati sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione);
- abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- non abbiano compiuto i trenta anni di età.

Qualora le domande di accesso al tirocinio superino i posti disponibili, costituiscono titolo preferenziale, nell'ordine, la media dei punteggi degli esami, il punteggio di laurea e la minore età anagrafica.

A parità dei requisiti sopraindicati, costituirà ulteriore titolo preferenziale la partecipazione a corsi di perfezionamento in materie giuridiche.

Non saranno prese in considerazione le domande di aspiranti che abbiano già svolto il tirocinio, che lo stiano svolgendo o lo abbiano a qualsiasi titolo interrotto, anche presso altri uffici giudiziari.

Coperti i 65 posti messi a concorso secondo quanto previsto nel successivo prg. 5), si procederà allo scorrimento della graduatoria, seguendo l'ordine di posizionamento nella stessa.

2. Modalità di partecipazione al periodo formativo ed obblighi ad essi collegati.

Il periodo di formazione teorico-pratico presso il Consiglio di Stato avrà durata complessiva di diciotto mesi, con una presenza minima in sede che sarà definita in fase di assegnazione degli ammessi.

Il percorso formativo prevede che i tirocinanti, oltre che a supporto del magistrato tutor, siano applicati, per una parte dell'attività, anche presso l'Ufficio per il processo amministrativo istituito presso le Sezioni giurisdizionali ai sensi dell'art. 28 del d.P.C.S. n. 9 del 29 gennaio 2018, recante il regolamento di organizzazione degli Uffici della Giustizia amministrativa.

I tirocinanti affidati a magistrati appartenenti all'Ufficio Studi dovranno altresì partecipare alle attività di detto Ufficio, nei modi e nei tempi stabiliti dal Responsabile dell'Ufficio medesimo.

Gli ammessi avranno accesso ai fascicoli processuali secondo le modalità definite, parteciperanno alle udienze pubbliche, alle camere di consiglio, nonché alle adunanze delle Sezioni consultive, salvo che il Presidente del Collegio ritenga di non ammetterli. Non potranno, ad ogni modo, avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versino in conflitto d'interessi (che dovrà essere subito segnalato) per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgano eventualmente tirocinio.

Lo svolgimento del tirocinio formativo non dà diritto ad alcun compenso e non determina l'insorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né determina obblighi previdenziali e assicurativi a carico dell'Amministrazione.

Come precisato nelle istruzioni contenute nella circolare del Presidente del Consiglio di Stato n. 1362 del 3 marzo 2014, agli ammessi al periodo formativo verrà richiesto di provvedere personalmente alla copertura assicurativa per gli eventuali infortuni subiti presso gli uffici del Consiglio di Stato, o comunque occorsi a cagione del tirocinio svolto, sia per eventuali danni causati a persone o cose, mediante la produzione, prima dell'avvio del tirocinio, di due distinte polizze con massimale minimo rispettivamente di € 75.000 ed € 500.000 per sinistro.

Il tirocinio formativo potrà essere interrotto in ogni momento dal Presidente del Consiglio di Stato, anche su proposta del magistrato formatore o del magistrato preposto

all'Ufficio del processo, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, avendo altresì riguardo ai potenziali rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio e la credibilità della funzione giudiziaria, nonché dell'immagine ed il prestigio della magistratura amministrativa, oltretutto in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti e della necessaria frequenza nella prestazione cui è tenuto il tirocinante.

Durante il periodo di tirocinio, gli ammessi non possono esercitare attività professionale innanzi al Consiglio di Stato, né rappresentare o difendere le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

Analogamente, ai tirocinanti ammessi i quali risultino svolgere attività forense presso l'Avvocatura Generale dello Stato, tenuto conto della peculiarità del patrocinio *ex lege* a questa attribuito, sarà chiesto di impegnarsi a non svolgere attività professionale presso gli Uffici della Giustizia Amministrativa per tutta la durata del periodo formativo presso il Consiglio di Stato.

I tirocinanti possono effettuare altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione presso il Consiglio di Stato.

L'attività di tirocinio si svolgerà sotto la guida e il controllo del Presidente della Sezione, o di altro magistrato delegato, per la parte d'impegno nell'Ufficio del processo, ovvero del magistrato formatore cui saranno affidati gli ammessi; i tirocinanti sono tenuti al rispetto delle direttive ricevute e degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni ed alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, mantenendo il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività.

Il tirocinante in formazione che svolge o ha svolto il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato ha l'obbligo di indicare al Presidente della Sezione nel cui Ufficio è stato assegnato e/o al magistrato formatore, l'elenco dei procedimenti pendenti presso la Sezione trattati dagli avvocati dello studio legale presso il quale svolge o ha svolto detto tirocinio.

I tirocinanti sono ammessi ai corsi di formazione organizzati per i magistrati amministrativi ed ai corsi di formazione loro specificamente dedicati e organizzati dal Consiglio di Stato.

Hanno inoltre accesso alle banche dati informatiche, previo rilascio di password provvisorie per la durata del tirocinio con obbligo di fornire preventivamente informazione sugli eventuali procedimenti per i quali versino in situazione di conflitto di interessi per conto proprio o di terzi.

3. Esito del procedimento formativo

Al termine del periodo formativo il magistrato tutor redige una relazione sull'esito del tirocinio svolto a supporto. Analoga relazione viene svolta per il periodo di formazione presso l'Ufficio del processo a cura del Presidente della Sezione competente o da magistrato suo delegato.

Entrambe le relazioni sono trasmesse all'Ufficio di Segreteria del Segretario generale della Giustizia amministrativa, che rilascia un attestato di positivo svolgimento, ove suffragato dalle risultanze.

L'esito positivo del tirocinio formativo:

1. costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario;
2. è valutato per un periodo pari ad un anno di tirocinio forense e notarile;
3. è valutato per un periodo pari ad un anno ai fini della frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, fermo restando il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame;
4. costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario;
5. costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato.
6. costituisce titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, nei concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato.

4. Modalità e termine per la presentazione della domanda

Gli interessati al tirocinio formativo dovranno presentare la domanda sulla Piattaforma del Ministero della Giustizia raggiungibile alla seguente pagina:<https://tirocininformativi.giustizia.it>, entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazioni del presente bando sul sito della Giustizia amministrativa.

I requisiti previsti nel procedure prg. 1 dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

5. Graduatoria e inizio tirocinio.

Scaduto il termine di presentazione delle domande, sarà redatta la graduatoria degli ammessi che, assieme all'avviso della data di inizio del tirocinio, sarà pubblicata mediante inserimento nel sito istituzionale della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) sezione Amministrazione trasparente — Bandi di concorso — Personale amministrativo e altro personale — Bandi tirocini.

Ai vincitori della selezione è data comunicazione dell'ammissione all'indirizzo di posta elettronica comunicata dal candidato.

La data di inizio del tirocinio è comunicata al vincitore della selezione.

Tale data è individuata in relazione ai posti disponibili e può, quindi, non coincidere per tutti gli ammessi. Nell'individuazione della data di inizio si segue l'ordine di graduatoria. Il vincitore della selezione può chiedere una sola volta il differimento della data di inizio.

La rinuncia al tirocinio dovrà essere comunicata entro e non oltre un giorno dalla ricezione della comunicazione di ammissione effettuata all'indirizzo di posta elettronica comunicata dal candidato.

Gli ammessi che non si presentano alla data prescritta per l'avvio del tirocinio, sono dichiarati decaduti e sono sostituiti mediante scorrimento della graduatoria con altri candidati idonei.

Ai fini dell'assegnazione dei candidati alle Sezioni del Consiglio di Stato potrà, ove ritenuto necessario, essere previsto un colloquio conoscitivo.

L'assegnazione al magistrato tutor avviene seguendo la posizione occupata in graduatoria e l'anzianità del magistrato tutor.

Eventuali ulteriori chiarimenti possono essere richiesti agli indirizzi di posta elettronica sopraindicati o ai seguenti numeri telefonici: 06/6827.2355 - 06/6827.2344.

Consigliere di Stato
Giulia Ferrari

